

si ad una decisione della Corte internazionale di giustizia, né indica che il Senato che ha ratificato la Carta delle Nazioni Unite intendeva conferire alle decisioni della Corte internazionale di giustizia effetto giuridico immediato dinanzi alle corti nazionali» (p. 12). L'art. 94, par. 2, della Carta prevede, ad avviso della Corte suprema, come « unico rimedio contro il mancato adempimento... il deferimento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte dello Stato lesso ». Peraltro, ha proseguito la Corte, « le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite su un esplicito rimedio diplomatico — cioè non giudiziario — è esso stesso una prova che le sentenze della Corte internazionale di giustizia non sono intese come applicabili nelle corti interne », aggiungendo che « anche questo "rimedio per assenza internazionale" non è assoluto » dal momento che, in primo luogo, « il Consiglio di sicurezza deve "ritenere necessaria" l'adozione di una raccomandazione o misura al fine di dare effetto alla sentenza » e in secondo luogo « poiché il Presidente e il Senato erano indubbiamente consapevoli nell'aderire alla Carta delle Nazioni Unite e al Protocollo addizionale, gli Stati Uniti si sono riservati il diritto incondizionato di esercitare il proprio veto su ogni risoluzione del Consiglio di sicurezza » (p. 13). Inoltre, ad avviso della Corte suprema, « se le sentenze della Corte internazionale di giustizia fossero considerate automaticamente diritto interno applicabile, esse sarebbero immediatamente e direttamente vincolanti per le corti statali e federali » e ne deriverebbe allora che « il Messico o la Corte internazionale di giustizia non avrebbero bisogno di rivolgersi al Consiglio di sicurezza per far osservare la sentenza in questo caso ». Ciò comporterebbe che « la non conformità ad una sentenza della Corte internazionale di giustizia attraverso l'esercizio del diritto di veto al Consiglio di sicurezza... non sarebbe più un'alternativa possibile », ma secondo la Corte « non vi è ragione di credere che il Presidente e il Senato abbiano acconsentito ad un tale risultato » (p. 14). In altri termini, la Corte ha dichiarato che « la tesi di Medellín per cui le decisioni della Corte internazionale di giustizia sono automaticamente attuabili come diritto interno è fatalmente minata [fatally undermined] dalla struttura dell'esecuzione [delle sentenze] prevista dall'articolo 94 » (pp. 14-15).

Peraltro ad avviso della Corte vi sarebbero anche altre disposizioni, contenute nello Statuto della Corte internazionale di giustizia, le quali confermerebbero che la sentenza *Avena* non costituisce diritto interno vincolante per gli Stati Uniti. Si tratterebbe in particolare dell'art. 34 ai sensi del quale « la Corte internazionale di giustizia può giudicare controversie solo fra Stati, non fra individui » e « cosa più importante, l'art. 59 dello Statuto prevede che "la decisione della Corte internazionale di giustizia non ha forza vincolante se non fra le parti e rispetto al caso specifico" » (p. 15). In un passaggio successivo della sentenza la Corte si è riferita alla prassi degli Stati affermando che « l'assenza di qualunque base per ritenere che ogni altro Stato consideri le sentenze della Corte internazionale di giustizia come direttamente applicabili... suggerisce fortemente che il trattato non sia considerato in tal senso nelle nostre corti » (p. 21).

Sulla questione del valore del *Memorandum* adottato dal Presidente, la Corte ha premesso che « l'autorità del Presidente di agire, come l'esercizio di qualunque potere di governo, "deve provenire o da un atto del Congresso o dalla Costituzione stessa" » (p. 28). Inoltre « il Presidente ha una serie di mezzi politici e diplomatici disponibili al fine di eseguire gli obblighi internazionali, ma trasformare unilateralmente un trattato non *self-executing* in uno *self-executing* non è fra questi » dal momento che, ha ribadito

la Corte, « la responsabilità di trasformare un obbligo internazionale derivante da un trattato non *self-executing* in diritto interno rientra nelle competenze del Congresso » (p. 30). La Corte suprema ha quindi respinto il ricorso del sig. Medellín confermando la sentenza d'appello pronunciata dalla Corte del Texas.

## 2. Corte europea dei diritti dell'uomo

309. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 3 ottobre 2006 n. 32678 nel caso *Somogyi*.

Il 18 settembre 2000, T. Somogyi — dopo essere stato condannato in contumacia, per aver importato e venduto in Italia una partita di armi, dal Tribunale di Rimini con sentenza del 22 giugno 1999, e arrestato in Austria il 15 agosto 2000 — aveva presentato presso il suddetto Tribunale un'istanza con la quale, affermando di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico, chiedeva la remissione in termini per poter proporre impugnazione contro la sentenza di condanna essendo divenuta la stessa irrevocabile il 16 ottobre 1999 dal momento che non era stato interposto appello. In particolare, il difensore di Somogyi sosteneva che non era stato identificato dalle autorità italiane in modo corretto il soggetto dell'azione penale e aggiungeva che il suo assistito non aveva ricevuto l'avviso per l'udienza preliminare, avviso che risultava essere stato spedito ad un indirizzo ungherese scorretto. Il Tribunale di Rimini prima, la Corte d'appello di Bologna poi, ed infine la Corte di cassazione avevano rigettato il ricorso di Somogyi, il quale si era allora rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando di essere stato condannato in contumacia senza aver avuto la possibilità di difendersi davanti all'autorità giudiziaria italiana, in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea, che sancisce il diritto ad un equo processo. In seguito alla sentenza della Corte europea, del 18 maggio 2004, nella quale veniva in effetti rilevata la violazione della parte dell'Italia dell'art. 6 della Convenzione europea<sup>4</sup>, Somogyi presentava alla Corte di appello di Ancona istanza di revisione chiedendo la revoca della sentenza di condanna emessa nel 1999. L'istanza prendeva le mosse dall'art. 46, 1° comma, della Convenzione europea, il quale stabilisce la forza vincolante delle sentenze e delle decisioni emanate dalla Corte europea. Su tale base, la difesa chiedeva « il riesame del processo », ravvisando nella revisione lo strumento più idoneo per consentire a Somogyi di ottenere quella *restitutio in integrum* che costituirebbe, secondo i giudici europei, « il rimedio più appropriato all'accertata violazione ». Con ordinanza del 10 marzo 2005, la Corte d'appello di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, argomentando che in realtà il rimedio idoneo, ai fini prospettati dal ricorrente, fosse non già l'istituto della revisione, bensì quello della remissione in termini ex art. 175, 2° comma, cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 17. Somogyi quindi provvedeva a rivolgere alla Corte d'appello di Bologna istanza di restituzione nei termini al fine di impugnare la sentenza di condanna del 1999, presentando tutte le argomentazioni già proposte negli atti precedenti e facendo leva sulla sentenza della Corte euro-

<sup>4</sup> In <http://cniskp.echr.coe.int/itkp197/search.asp?skin=hudoc-en> (ric. 67972/01).

pea. Senonché, la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 14 luglio 2005, dichiarava inammissibile la richiesta di Somogyi. La questione veniva allora sottoposta alla Corte di cassazione, dinanzi alla quale Somogyi ribadiva anzitutto come l'art. 46, 1° comma, della Convenzione europea abbia stabilito la forza vincolante delle sentenze e decisioni della Corte di Strasburgo, principio peraltro già affermato da alcune sentenze della stessa Corte di cassazione<sup>5</sup>.

Nella sentenza n. 32678 del 3 ottobre 2006, la Corte ha subito ribadito che la « precettività delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo » costituisce un principio ormai consolidato nella sua giurisprudenza, che trova peraltro conferma nella sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale<sup>6</sup>. Del resto, ha rilevato la Corte, « giustamente... è stato osservato in dottrina che la stessa legge-delega per il nuovo codice di procedura penale » prescriveva che « il legislatore dovesse "adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale" », con la conseguenza che « la Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituisce parametro ermeneutico ineludibile nell'interpretazione delle disposizioni di diritto interno » (pp. 1203-1204).

Ciò premesso, la Corte ha constatato che « molto più faticosamente, e solo in tempi più recenti, ha cominciato a farsi strada il principio » secondo cui « il giudice nazionale, in materia di diritti dell'uomo, è tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (ancorché la "forza vincolante" delle sentenze fosse stata già da tempo espressamente stabilita dall'art. 46 della Convenzione) ». Al riguardo, la Corte ha precisato che « questo principio, per il momento, è stato definitivamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte con riferimento specifico alla legge 24 maggio 2001 n. 89 », aggiungendo che « si tratta di quattro sentenze tutte emesse in data 26 gennaio 2004 (n. 1338, 1339, 1340 e 1341) e di una quinta sentenza emessa in data 23 dicembre 2005 (n. 28507) », e che « la sentenza n. 1338 può essere assunta come documento pilota »<sup>7</sup> (p. 1204). « Al fine di meglio inquadrare le problematiche sottese all'art. 46 della CEDU ("Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze") », a giudizio della Corte, « è opportuno sottolineare che già con l'entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione », fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato dall'Italia il 1° ottobre 1997, era stata prevista « la creazione di una *Corte unica*... e si era proceduto alla ristrutturazione dell'originario meccanismo di controllo », realizzando così « la piena *giurisdizionalizzazione* anche a livello sovranazionale dei diritti fondamentali ». Da ciò derivava « una certa limitazione di sovranità per gli Stati contraenti », riconducibile « a un obbligo giuridico di conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo ». Per di più, secondo la Corte, « a questa evoluzione della struttura e dei meccanismi di controllo aveva corrisposto analogia evoluzione della incisività della tutela e dell'individuazione dei rimedi », tanto che « le sentenze della Corte europea relative alle violazioni dell'art. 6 CEDU sono passate da una generica condanna dello Stato soccombente » consistente « nel pagamento di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione (a norma dell'art. 41 CEDU) » all'« esplicita richiesta di una integrale "restitutio in integrum" » — considerata come « precisa obbligazione dello Stato inadempiente » — realizzabile « attraverso una nuova celebrazione del processo ». « Ed è precisamente questo », ha osservato la Corte, « ciò che è avvenuto con la sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo il 18 maggio 2004 » in relazione « alla vicenda processuale dell'attuale ricorrente » (pp. 1205-1206).

La Corte ha quindi evidenziato che « l'art. 46 della Convenzione, già nella formulazione di cui al Protocollo n. 11 » stabilisce « una precisa "obbligazione giuridica", per gli Stati contraenti di conformarsi », sotto il controllo del Comitato dei ministri, « alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti ». La Corte ha altresì evidenziato che « tale obbligazione giuridica è stata successivamente resa ben più vincolante a seguito del Protocollo n. 14 alla Convenzione », firmato « a Strasburgo il 13 maggio 2004 », il quale « ha modificato l'art. 46 citato al fine di rendere ancora più effettiva l'esecuzione delle sentenze della Corte ». « È di tutta evidenza », ad opinione della Corte, che « la nuova formulazione » dell'art. 46 CEDU « prevede un meccanismo di infrazione che potrà sostituire un'ulteriore pressione per l'esecuzione delle sentenze », giacché « quando lo Stato rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, il Comitato dei ministri » può avviare « davanti alla Corte europea una procedura di infrazione onde sia la stessa Corte ad accertare la violazione » e a « rinviare il caso al Comitato dei ministri "affinché esamini le misure da adottare" ». Orbene, ha rilevato la Corte, « questo meccanismo è stato accettato senza riserve dall'Italia », che « ha ratificato il Protocollo n. 14 in data 7 marzo 2006 come da legge di ratifica del 15 dicembre 2005 n. 280 ». È vero, ha sottolineato la Corte, che « il Protocollo non è ancora entrato in vigore perché mancano le ratifiche di quattro Stati su 46 »<sup>8</sup>, tuttavia « la ratifica senza riserve da parte dell'Italia di una norma patrizia di tale portata è chiaramente indicativa di una precisa volontà del legislatore » italiano di « accettare incondizionatamente la forza vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo ». Tutto ciò, secondo la Corte, « non può che confortare l'indirizzo giurisprudenziale che sta facendosi strada », nel senso di « un preciso obbligo giuridico del giudice nazionale italiano, in materia di diritti dell'uomo, a conformarsi alla giurisprudenza di quella Corte ». Inoltre, « la volontà del legislatore nel suddetto senso è ulteriormente confermata dall'approvazione di un altro meccanismo e assai rilevante testo di legge », e cioè « la legge 9 gennaio 2006 n. 12 ("Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo") », la quale « aggiunge una disposizione *ad hoc* all'interno della legge 23 agosto 1998 n. 400 » inserendo « nell'art. 5, relativo alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, la lettera *a-bis* del 3° comma », in virtù della quale quest'ultimo « promuove gli adempimenti di competenze governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano », comunicando « tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti » e presentando « annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce » (pp. 1206-1207).

Alla luce delle « argomentazioni sin qui svolte » la Corte ha ritenuto che « i precisi obblighi nascenti dalla Convenzione, e recepiti dalla più recente normativa interna », portano « necessariamente a concludere che, in materia di violazioni dei diritti umani...

<sup>5</sup> In *RDI*, 2006, pp. 1197-1212.

<sup>6</sup> *Supra*, § 145.

<sup>7</sup> In <http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=2215>.

<sup>8</sup> Al 30 giugno 2008 il Protocollo n. 14 è stato ratificato da 46 Stati, ma non dalla Federazione russa, e non è ancora entrato in vigore.

il giudice nazionale italiano sia tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo», anche se «ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato». Ne consegue, a giudizio della Corte, che «non si può condividere... quanto si legge nell'ordinanza impugnata laddove», disattendendo «radicalmente la sentenza *Somogyi* emessa dalla Corte europea», si nega che «si possa rimettere in discussione la regolarità dell'avviso inviato all'imputato residente all'estero, "poiché su questo punto si è formato il giudicato"». A tale proposito, ha sottolineato la Corte, «va invece decisamente affermato che, una volta accertata da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dei principi sanciti dall'art. 6 CEDU», nonché «il riconoscimento del carattere non equo del processo celebrato *in absentia*», la richiesta di «*restitutio in integrum*... non può essere rigettata semplicemente affermando che l'autorità del giudicato... precluderebbe di rimettere in discussione le questioni relative alla validità della notificazione dell'avviso di udienza» e «alla ritualità della dichiarazione in contumacia». Al contrario, secondo la Corte, «si deve ritenere che la richiesta di *restitutio in integrum* (avanzata dopo l'accoglimento del ricorso alla Corte europea e dopo che quest'ultima ha riconosciuto il diritto a tale *restitutio*)» tragga «origine e legittimazione, anzitutto, dalla violazione dell'art. 6 CEDU riconosciuta dalla sentenza della Corte medesima, di immediata precettività nell'ordinamento interno». D'altro canto, «l'argomento speso nell'ordinanza impugnata» in base al quale «l'autorità del giudicato nazionale renderebbe inaccoglibile la richiesta di *restitutio in integrum*, è un argomento inconfutabile». Infatti, ha rilevato la Corte, «il 1° comma dell'art. 35 della Convenzione europea stabilisce, ai fini della ricevibilità di un ricorso, il previo esaurimento delle vie di ricorso interne. In altre parole, «qualsiasi sentenza della Corte di Strasburgo che accerti una violazione dell'art. 6 CEDU posta in essere dall'autorità giudiziaria nazionale» verrà sempre «inevitabilmente, fisiologicamente (e quindi "istituzionalmente") a collidere con un giudicato nazionale». La Corte ha quindi formulato «il seguente principio di diritto: "nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellarla proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte europea, il giudice italiano è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte", con cui «è stato riconosciuto che il processo celebrato "in absentia" è stato non equo"» (pp. 1207-1208).

La Corte ha così concluso che «l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio» e che «Somogyi Tamás debba essere restituito nel termine per proporre appello» contro «la sentenza di condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Rimini» nel 1999 (p. 1212).

### 310. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 25 gennaio 2007 n. 2800 nel caso *Dorigo*.

Nella sentenza del 25 gennaio 2007 n. 2800<sup>9</sup>, la Corte di cassazione ha annullato, su richiesta del p.m., un'ordinanza della Corte d'assise di Udine che aveva rigettato la ri-

chiesta proposta di P. Dorigo — condannato con sentenza passata in giudicato a tredici anni e sei mesi di reclusione per reati di terrorismo — di verificare la perdurante efficacia del titolo esecutivo a suo carico e, di conseguenza, la legittimità della sua detenzione. La richiesta si fondava su un rapporto della Commissione europea dei diritti umani del 9 settembre 1998 che aveva accertato, nel procedimento penale in cui Dorigo era imputato, una violazione da parte dell'Italia del diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea sui diritti umani, rapporto che, pur non essendo in sé giuridicamente vincolante, era stato adottato il 15 aprile 1999 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con risoluzione DH (99) 258 ed era quindi divenuto vincolante per lo Stato italiano ai sensi dell'art. 32, par. 4, del testo della Convenzione nel testo vigente all'epoca, prima che entrasse in vigore il Protocollo n. 11 addizionale alla Convenzione che ha abrogato la competenza decisionale del Comitato dei ministri. Annullando l'ordinanza della Corte d'assise di Udine, la Corte di cassazione ha contestualmente dichiarato l'inefficacia dell'ordine di carcerazione di Dorigo e disposto la sua immediata liberazione per inesigibilità del giudicato penale a causa del contrasto con la «sentenza definitiva della Corte europea», ancorché in realtà con la anzidetta risoluzione DH (99) 258 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. In seguito, la questione ha dato luogo anche ad una pronuncia della Corte costituzionale<sup>10</sup>.

Per arrivare alla suddetta conclusione la Corte di cassazione si è ampiamente intrattenuta sullo *status* della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle sentenze della Corte europea nell'ordinamento italiano. A suo avviso, anzitutto, «deve considerarsi ormai acquisito, il principio della immediate precettività delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo...: una recente sentenza di questa Corte (Cassazione, Sezione prima, 32678/06, ric. *Somogyi*)<sup>11</sup> ha ricordato le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle decisioni più risalenti (Cassazione, Sezione prima, 17.12.1981, *Iaglieri*, rv. 154632; Sez. un., 23 novembre 1988, *Polo Castro*, rv. 181288)». Del resto, ha aggiunto la Corte, «la particolare collocazione della normativa della Convenzione è stata individuata dal Giudice delle leggi allorché ha rilevato che "si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria" (Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10)<sup>12</sup> e ha recentemente ricordato la "forza giuridica" da riconoscere alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), osservando che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza 399/98): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'articolo 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesistenziali alla dignità della persona (cfr. sentenza 167/99), ma anche perché, al di là della coincidenza nel catalogo di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione (Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388)<sup>13</sup>». La Corte ha ricordato che «tali principi sono stati recepiti nella giuri-

<sup>10</sup> *Supra*, § 136.

<sup>11</sup> *Supra*, § 309.

<sup>12</sup> *Supra*, § 145.

<sup>13</sup> *Supra*, § 152.

<sup>9</sup> In *RDI*, 2007, pp. 601-610.